



Circolare 4/2023

Temi:

Comunicazione per i registratori telematici inutilizzati	1
Credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori telematici in relazione alla lotteria istantanea	1
Detrazione dell'IVA per l'immobile destinato a casa vacanze	2
La Svizzera sarà rimossa dalla "black list"	2
Fringe Benefit di Euro 3.000,00 per genitori con reddito di lavoro dipendente e figli a carico	2
Obbligo di relazione semestrale.....	3
Proroga del meccanismo dello "split payment"	3
Regolarizzazione delle crypto-attività entro il 30 novembre	3
Canone Rai Speciale	4

Gentili clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

Comunicazione per i registratori telematici inutilizzati

Il Provvedimento n. 1594 del 18 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate prevede, a partire dal 1° luglio 2023, una comunicazione di "fuori servizio" in caso di interruzione dell'attività di un Registratore Telematico **superiore a 12 giorni** (ad esempio, a causa di ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo). Questa verrà effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell'impresa (eventualmente anche da un intermediario).

Attualmente, questa disposizione si applica solo ai registratori di cassa approvati dopo il 30 giugno 2023 o modificati dopo il 30 giugno 2023. Per tutti gli altri registratori di cassa non è attualmente richiesta alcuna comunicazione.

Si consiglia di contattare il fornitore del proprio registratore telematico.

Credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori telematici in relazione alla lotteria istantanea

Con Provvedimento del 23 giugno 2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti per l'adeguamento dei registratori telematici. L'adeguamento dei registratori telematici, da effettuare **entro 2 ottobre 2023**, è necessario al fine di consentire al consumatore la partecipazione alla lotteria istantanea che va ad affiancarsi alla tradizionale lotteria degli scontrini con estrazioni settimanali, mensili e annuale. Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione è complessivamente pari al 100% della



spesa sostenuta per l'adeguamento del registratore telematico, per un massimo di Euro 50,00 per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di Euro 80 milioni per l'anno 2023.

Il credito d'imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Detrazione dell'IVA per l'immobile destinato a casa vacanze

Con la risposta a interpello n. 392 del 25 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ribadisce i criteri per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA allorché un soggetto passivo acquisti un immobile abitativo da destinare all'esercizio di un'attività di locazione turistica.

Si chiarisce che la detrazione dell'imposta non viene meno se la gestione dell'attività turistica non è effettuata in prima persona dal proprietario ma affidata a terzi in "outsourcing".

La particolare destinazione dell'immobile, da parte del soggetto passivo, nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo le cui prestazioni sono soggette ad IVA – come la gestione di case vacanze o di affittacamere – determina che i fabbricati siano trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Di conseguenza, secondo l'Agenzia (vedasi anche ris. n. 18/2012), è **detraibile l'imposta relativa alle spese di acquisto e manutenzione** riferite ai predetti immobili, senza che abbia effetti l'indetraibilità.

La Svizzera sarà rimossa dalla "black list"

Dal **2024 la Svizzera sarà rimossa dalla "black list"** dei paradisi fiscali. I contribuenti non dovranno più dimostrare allo Stato che il cambio della loro residenza non è fittizio, ma dal 2024 sarà l'Agenzia delle Entrate a dover fornire la prova in caso di controllo. L'onere della prova spetta quindi all'Agenzia delle Entrate. La soppressione ha anche l'effetto di ridurre le sanzioni per le violazioni dell'obbligo di monitoraggio fiscale sui dati delle proprietà immobiliari e finanziarie detenute all'estero (quadro RW) dal precedente sei al tre per cento e che i termini di accertamento di 5 anni non saranno più raddoppiati. Per l'anno 2023, questa innovazione non si applica ancora, ma continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Fringe Benefit di Euro 3.000,00 per genitori con reddito di lavoro dipendente e figli a carico

Il DL 48/2023 prevede l'**innalzamento del limite dei fringe benefit a Euro 3.000,00** (in via "ordinaria" pari a Euro 258,23), esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo 2023.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità a Euro 3.000,00 il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti** (compreso il *fringe benefit* per l'uso privato dell'automobile aziendale), nonché le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**. In caso di **superamento del limite** (di Euro 3.000,00) è prevista la **tassazione dell'intero importo corrisposto**.

Nella circ. n. 23/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un atteso chiarimento nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. L'Agenzia ha, infatti, precisato che l'agevolazione è riconosciuta



in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico.

Obbligo di relazione semestrale

Con il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, l'obbligo di redigere la **relazione semestrale** è stato esteso, a determinate condizioni, anche alle società a responsabilità limitata, al fine di migliorare il controllo e il monitoraggio ed evitare possibili situazioni di crisi. In precedenza, tale obbligo esisteva solo per le società per azioni.

Nel caso delle società a responsabilità limitata, l'obbligo sussiste in tutti i casi in cui sia stato nominato un organo di controllo (consiglio di sorveglianza o amministratore unico). Inoltre, l'obbligo di relazione sussiste se la società ha nominato più amministratori con poteri congiunti o separati per la gestione della società.

La relazione deve contenere i seguenti contenuti:

- **l'andamento generale degli affari e lo sviluppo previsto dell'attività,**
- **le attività particolarmente rilevanti e significative.**

Proroga del meccanismo dello "split payment"

Lo split payment prevede il versamento dell'IVA all'Erario da parte del cliente rappresentato da un'Amministrazione pubblica ovvero da un Ente / società "collegata" alla Pubblica Amministrazione o per le operazioni effettuate a favore di Società quotate, inserite nell'indice FTSE MIB e identificate ai fini IVA.

Al fine di verificare, in base all'acquirente, l'applicazione o meno dello split payment va fatto riferimento agli elenchi stilati dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), annualmente aggiornati e pubblicati [sul sito web del MEF](#).

Considerato che lo split payment è una misura "in deroga" rispetto alle regole ordinariamente previste dalla normativa IVA comunitaria, l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'UE, che è stata così "rinnovata" nel corso del tempo. Con la pubblicazione sulla G.U. dell'UE n. 2023/1552, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a proseguire, senza soluzione di continuità, con l'applicazione dello split payment fino al **30.06.2026** per le cessioni / prestazioni **alla Pubblica Amministrazione** o a **Enti / società "collegate" alla Pubblica Amministrazione**. Per le cessioni / prestazioni a **Società quotate**, lo split payment è applicabile solo fino al **30.06.2025**.

Regolarizzazione delle cripto-attività entro il 30 novembre

L'art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022 ha introdotto la **procedura di regolarizzazione delle cripto-attività** destinata ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che intendono regolarizzare l'omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021.

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente **non ha realizzato redditi** nel periodo d'imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello **0,5% del valore delle attività non dichiarate** per ciascun periodo d'imposta interessato.



Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al **3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno**, o al momento del realizzo, unitamente a una maggiorazione per sanzioni e interessi dello **0,5% del medesimo valore**.

In totale, quindi, solo il 4% del valore del patrimonio è dovuto per rivelare i beni in criptovaluta non dichiarati. Il 7 agosto 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato emanato [il modulo per la richiesta di regolarizzazione](#). Questa deve essere presentata **entro il 30 novembre 2023** e deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento effettuato tramite il Modello F24 e da una relazione di accompagnamento con i relativi documenti giustificativi.

La trasmissione avviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della rispettiva Direzione provinciale di residenza fiscale del contribuente.

Canone Rai Speciale

Recentemente molte aziende stanno ricevendo una richiesta di pagamento del Canone Speciale Rai. Il canone di abbonamento speciale Rai è dovuto da tutti coloro che possiedono e utilizzano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive a scopo di lucro diretto o indiretto nell'ambito di un'attività commerciale.

Se anche la Vostra azienda dovesse ricevere questo tipo di comunicazione, e non utilizza un apparecchio (televisione o radio) per scopi commerciali, Vi consigliamo di presentare una comunicazione scritta, inserendo anche il numero di iscrizione a cui si fa riferimento nella richiesta. A tal fine, è possibile telefonare direttamente alla sede regionale Rai competente, compilare la lettera preaffrancata allegata alla richiesta e rispedirla per posta, oppure inviare una PEC.

Per le aziende della Provincia di Bolzano, è possibile inviare la richiesta al seguente indirizzo PEC: canone.bz@postacertificata.rai.it. Per motivi di tracciabilità e prova di consegna, si consiglia di utilizzare l'indirizzo PEC.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.